

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1988

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1987 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(89/60/CEE, EURATOM, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili, a decorrere dal 10 ottobre 1987, alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che con decisione 89/59/CEE, Euratom, CECA ⁽⁴⁾ la Commissione ha adeguato, a decorrere dal 1° novembre 1987, taluni di detti coefficienti correttivi, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto,

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° dicembre 1987, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con effetto dal 1° dicembre 1987, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di effetto della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1988.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Sede di servizio	Coefficiente correttore
Brasile	46,63
Gana	44,92
Iugoslavia	46,58
Libano	29,32
Madagascar	38,58
Malawi	61,15
Messico	41,51
Sierra Leone	95,26
Siria	214,28
Şudan	92,35
Tanzania	38,06
Tonga	85,20
Zaire	119,41